



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0017882/TF del 07/12/2017

**ORSA**

**Segreteria nazionale**

[sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it](mailto:sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it)

fax 06.4452937

**e p.c. Gruppo FSI S.p.A.**

fax n. 06.44104658

**Trenitalia S.p.A.**

Fax n. 06.44104658

[scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it](mailto:scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it)

**RFI S.p.A.**

Fax n. 06.44104658

**Trenord s.r.l.**

[trenord@legalmail.it](mailto:trenord@legalmail.it)

fax n. 02.72011111

“ n. 02.85114864

**Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.**

Fax n. 06.42299270

**TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX/PEC**

**Pos. 2593/17**

**Pos. 2426/17**

**Settore TF**

**Oggetto:** Sciopero nazionale Aziende trasporto ferroviario proclamato in data 11 novembre 2017 per il 17 dicembre 2017 e, limitatamente al personale con prestazione lavorativa unica giornaliera da lunedì a venerdì addetto agli impianti fissi, per 15 dicembre 2017. Sciopero nazionale Trenitalia proclamato in data 30 novembre 2014 per il 17 dicembre 2017 e, limitatamente al personale con prestazione lavorativa unica giornaliera da lunedì a venerdì addetto agli impianti fissi, per 15 dicembre 2017.

Con riferimento alle modalità di attuazione delle astensioni indicate in oggetto, si segnala quanto segue.

La prima azione di sciopero non può superare la durata di otto ore e deve essere contenuta nell'ambito dell'articolazione oraria prevista all'articolo 3.3.4. dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999. Con riferimento a ciò, la fascia oraria individuata nell'atto di proclamazione è quella dalle h. 9.00 alle h. 16.59.

La regola della rarefazione soggettiva, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ed all'articolo 3.3.4. dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, esclude la possibilità di proclamare scioperi "a pacchetto" (c.d. divieto di proclamazioni plurime). Tale regola si applica a tutto il personale dipendente delle Aziende che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo, indipendentemente dal servizio cui il personale è assegnato e dal nesso di strumentalità con la circolazione dei treni. In relazione a ciò, quando l'astensione - per evitare disagi ai passeggeri pendolari - ricade nella giornata di domenica, è stata riconosciuta compatibile con i diritti degli utenti la prassi di consentire l'astensione nella giornata di venerdì o di lunedì, esclusivamente per i lavoratori che operano su turni che non prevedono prestazioni domenicali, c.d. "uffici a impianti fissi", che non siano addetti ai servizi direttamente connessi alla circolazione dei treni (lett.a) dell'Accordo).

Infine, si rammenta che, il personale dipendente della Società Trenitalia, addetto alla manutenzione, ad eccezione di quello impiegato nell'attività programmabile di officina ordinaria, rientra tra quello individuato nell'articolo 2, lettera b), dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999 ed è pertanto soggetto all'osservanza di tutte le disposizioni dell'Accordo medesimo.

Si invita, pertanto, l'Organizzazione sindacale in indirizzo a rettificare, con la massima sollecitudine, la proclamazione di sciopero e le relative norme tecniche di attuazione, in conformità a quanto sopra indicato.

IL COMMISSARIO DELEGATO

*Prof. Domenico Carrieri*

